

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 18-2980

Legge regionale n. 3/2009, articoli 7 e 9, comma 2. Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di uso sostenibile e tutela delle acque.



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI

DGR 18-2980/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 3/2009, articoli 7 e 9, comma 2. Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di uso sostenibile e tutela delle acque.

A relazione di: Marnati

A relazione dell'Assessore Marnati

Premesso che:

l'articolo 7 della legge regionale n. 3/2009 stabilisce gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;

l'articolo 9, comma 2, della medesima legge dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti;

il comma 3 del predetto articolo 9 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati ai sensi del comma 2 sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite;

le sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque sono irrogate e introitate dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale n. 44/2000.

Dato atto che, a seguito delle verifiche effettuate dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Tutela e Uso sostenibile delle acque", risulta necessario procedere all'immediato aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato articolo 7.

Dato atto, inoltre, che il medesimo Settore "Tutela e Uso sostenibile delle acque", a tal fine, ha

calcolato, come da documentazione agli atti, l'aggiornamento cumulativo dell'importo delle sanzioni amministrative relativamente agli otto bienni registrati dal 2009 ad oggi, applicando la variazione media nazionale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato dall'Istituto nazionale di statistica per l'intero periodo 2009-2025, arrotondando l'importo risultante all'unità di euro, secondo quanto stabilito dal citato articolo 9, commi 2 e 3.

Richiamato che ai sensi del medesimo articolo 9, comma 2, l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative è effettuato entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio e i nuovi importi si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.

Dato atto che, come da verifiche del citato Settore regionale, l'ultimo biennio di riferimento per l'aggiornamento della misura delle sanzioni, effettuato cumulativamente, è quello relativo agli anni 2024-2025, e che con riferimento a tale biennio l'importo aggiornato della misura delle sanzioni amministrative avrebbe trovato applicazione dal 1° aprile 2026.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di aggiornare, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3/2009, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, come riportato nella Tabella di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto, inoltre, di disporre che gli importi delle sanzioni amministrative aggiornati con la presente deliberazione trovino applicazione a fare data dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria condotta dalla sopra richiamata Direzione regionale, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque sono irrogate e introitate dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale n. 44/2000.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

DELIBERA

di aggiornare, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3/2009, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, come riportato nella Tabella di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di disporre che gli importi delle sanzioni amministrative aggiornati con la presente deliberazione trovino applicazione a fare data dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 12 e 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

ALLEGATO A**Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2009. Aggiornamento 2026.**

Riferimento normativo	Fattispecie sanzionatoria	Importi l.r. 3/2009 €		Importi aggiornati al 2026 €	
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Art. 7, comma 1, lett. a	Uso domestico eccedente i quantitativi previsti	50,00	250,00	66,00	330,00
Art. 7, comma 1, lett. b	Violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni	1.500,00	6.000,00	1.980,00	7.920,00
Art. 7, comma 1, lett. c	Inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale	2.000,00	20.000,00	2.640,00	26.400,00
Art. 7, comma 1, lett. d	Inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee	2.500,00	10.000,00	3.300,00	13.200,00
Art. 7, comma 1, lett. e	Inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell'utenza	3.000,00	10.000,00	3.960,00	13.200,00
Art. 7, comma 1, lett. f	Costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste	3.000,00	20.000,00	3.960,00	26.400,00
Art. 7, comma 1, lett. g	Esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell'autorità concedente	3.000,00	30.000,00	3.960,00	39.600,00
Art. 7, comma 4	Inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica	600,00	6.000,00	792,00	7.920,00
Art. 7, comma 5	Costruzione di opere che consentono la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica	3.000,00	20.000,00	3.960,00	26.400,00